

# LA SETTIMANA IN BREVE

**02**

## **Notizie**

### FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus del 110%

03

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Ammortamenti - Beni materiali - Beni acquistati in corso d'anno

04

ACCERTAMENTO - Diritto d'interpello - Ruling internazionale

05

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Obblighi dei contribuenti - Comunicazione delle operazioni transfrontaliere

### LAVORO

07

LAVORO SUBORDINATO - Luogo di lavoro

**09**

## **Leggi In evidenza**

**11**

## **Scadenze**

## IMPOSTE DIRETTE

Disposizioni generali - Oneri detraibili - Superbonus del 110% - Interventi antisismici - Acquisto dell'unità ristrutturata interamente dalle imprese (c.d. "Sismabonus acquisti") – Modalità di fruizione dell'agevolazione (interpello DRE Veneto 7.7.2021 n. 907-1682/2021)

Con la risposta a interpello 7.7.2021 n. [907-1682/2021](#), la DRE Veneto ha chiarito che - per le spese sostenute dall'1.7.2020 al 30.6.2022 - la persona fisica che accede al sismabonus acquisti di cui all'[art. 16](#) co. 1-septies del DL 63/2013 dovrà calcolare l'importo oggetto di cessione del credito ex [art. 121](#) del DL 34/2020 utilizzando l'aliquota del 110% ex [art. 119](#) co. 4 del DL 34/2020, e ciò anche nel caso in cui nel modello di comunicazione abbia erroneamente optato per la detrazione "ordinaria".

Tuttavia, per poter fruire del superbonus del 110% ex [art. 119](#) co. 4 del DL 34/2020, il tecnico - già alla data di rilascio dell'asseverazione relativa al beneficio in misura "ordinaria" - dovrà risultare in possesso di una polizza assicurativa avente le caratteristiche di cui all'[art. 119](#) co. 14 del DL 34/2020.

### *Caso oggetto di interpello*

Nel caso esaminato dalla DRE Veneto una persona fisica aveva acquistato un'unità immobiliare per la quale sussistevano le condizioni per poter beneficiare del c.d. sismabonus acquisti di cui all'[art. 16](#) co. 1-septies del DL 63/2013, versando - a tal fine - acconto e saldo nel corso del 2020.

Con riguardo alle modalità di fruizione del beneficio, la persona fisica - applicando l'agevolazione in misura "ordinaria" - aveva deciso di optare per la cessione del credito ex [art. 121](#) del DL 34/2020 per un importo complessivo di credito pari all'85% della spesa massima detraibile.

Considerata, tuttavia, la possibile sussistenza dei requisiti per poter beneficiare del sismabonus acquisti al 110% ([art. 119](#) co. 4 del DL 34/2020), la persona fisica chiedeva all'Amministrazione finanziaria di confermare la possibilità di accedere a tale agevolazione in versione potenziata, nonché - in caso affermativo - di indicare le modalità per porre rimedio alla comunicazione già inviata (in cui era stato indicato il beneficio in misura "ordinaria").

### *Obbligo di applicazione del superbonus del 110%*

Secondo l'Amministrazione finanziaria, nel caso in cui il "sismabonus acquisti" ex [art. 16](#) co. 1-septies del DL 63/2013 spetti in versione superbonus al 110%, il beneficiario - per le spese sostenute nel periodo agevolato (ossia dall'1.7.2020 al 30.6.2022) - non potrà scegliere di beneficiare dell'agevolazione nella versione "ordinaria" (detrazione del 75% o 85%), dovendo necessariamente (obbligo) applicare il beneficio in misura potenziata al 110% ex [art. 119](#) co. 4 del DL 34/2020 (con relativi adempimenti richiesti dalla normativa).

### *Il modello di Comunicazione*

Ad avviso della DRE Veneto, nel caso di specie, sebbene il beneficiario - nell'esercitare l'opzione per il c.d. "sconto in fattura" o per la cessione del credito ([art. 121](#) del DL 34/2020) - abbia indicato la detrazione spettante in misura ordinaria, la comunicazione inviata dovrebbe comunque considerarsi quale opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito "parziale" (corrispondente a una quota parte della detrazione spettante per il superbonus ex [art. 119](#) co. 4 del DL 34/2020).

In tal caso, sempre ad avviso della DRE Veneto, il beneficiario potrà gestire la quota parte dell'agevolazione non oggetto di comunicazione o mediante utilizzo diretto in detrazione o - in alternativa - detraendo la rata relativa alla prima annualità con successiva opzione di cessione del credito per tutte le rate residue.

### *Polizza assicurativa*

Per effetto di quanto disposto dall'[art. 119](#) co. 14 del DL 34/2020, ai fini della fruizione del sismabonus acquisti nella versione al 110% il tecnico che assevera la riduzione del rischio sismico ([art. 3](#) del DM 58/2017) dovrà procedere con la stipula di un'assicurazione della responsabilità civile non inferiore a 500.000,00 euro.

Tale ultimo obbligo potrà considerarsi rispettato o stipulando una polizza "dedicata" o mediante la polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale (art. 5 del regolamento di cui al DPR [137/2012](#)),

sempre che quest'ultima sia dotata dei requisiti previsti dal citato [art. 119](#) co. 14 del DL 34/2020.

Ad avviso della DRE Veneto, quindi, la persona fisica potrà beneficiare del sismabonus acquisti in versione potenziata al 110% solo se il tecnico che ha redatto l'asseverazione risulti - già a tale data - in possesso di una polizza dedicata o di un'assicurazione professionale, aventi le caratteristiche previste dal citato [art. 119](#) co. 14 del DL 34/2020.

---

art. 119 co. 14 DL 19.5.2020 n. 34

art. 119 co. 4 DL 19.5.2020 n. 34

art. 16 co. 1 septies DL 4.6.2013 n. 63

Interpello DRE Veneto 7.7.2021 n. 907-1682/2021

*Il Quotidiano del Commercialista del 4.11.2021 - "Sismabonus acquisti al 110% anche con comunicazione del 75-85%" - Bonsanto - Zeni*

---

## IMPOSTE DIRETTE

[IRES - Ammortamenti - Beni materiali - Beni acquistati in corso d'anno - Disallineamento tra ammortamento contabile e fiscale - Modalità di recupero \(risposta interpello Agenzia delle Entrate 3.11.2021 n. 761\)](#)

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 3.11.2021 n. [761](#) consente di riprendere il tema delle modalità di recupero dei disallineamenti tra ammortamenti contabili e fiscali derivanti da una svalutazione solo civilistica del bene materiale o immateriale.

### *Disciplina contabile*

Ai sensi dell'[art. 2426](#) co. 1 n. 3 c.c., l'immobilizzazione che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore al costo di acquisto deve essere iscritta a tale minore valore.

Il minor valore non può essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

La disposizione che prevede il ripristino della svalutazione, qualora siano venuti meno i motivi che l'avevano giustificata, non si applica alle rettifiche di valore relative all'avviamento.

### *Disciplina fiscale*

Le suddette svalutazioni contabili sono indeducibili e gli eventuali ripristini di valore nei limiti del costo sono non imponibili:

- sia nella determinazione della base imponibile IRES, ai sensi del combinato disposto degli [artt. 101](#) co. 1 e [110](#) co. 1 lett. c) del TUIR;

- sia nella determinazione della base imponibile IRAP, in quanto contabilizzati in voci di Conto economico irrilevanti.

### *Modalità di recupero dei disallineamenti*

In base ai chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate nella circ. 20.6.2012 n. [26](#) (§ 1) e nella ris. 19.12.2013 n. [98](#), ai fini IRES, il maggior ammortamento fiscale (calcolato sul costo al lordo della svalutazione fiscalmente non rilevante) rispetto a quello transitato a Conto economico può essere dedotto attraverso una variazione in diminuzione (ai sensi dell'[art. 109](#) co. 4 lett. a) del TUIR), sulla base del presupposto che il costo è transitato a Conto economico a titolo di svalutazione in un esercizio precedente.

In ambito IRAP, il disallineamento tra valore civilistico e fiscale si riassorbe attraverso variazioni in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione nel corso del processo di ammortamento del bene, applicando il criterio di ammortamento utilizzato in sede civilistica, ossia ripartendo il valore fiscale del bene (valore contabile residuo al lordo della svalutazione non dedotta fiscalmente) sulla base della vita utile residua del bene stesso.

Mutuando l'esempio formulato dalla citata circ. [26/2012](#) (§ 1.2), si consideri il bene strumentale X che presenta le seguenti caratteristiche:

- anno di acquisizione: 2013;

- costo di acquisizione: 10.000,00 euro;

- vita utile: 10 anni.

Nel 2015 tale bene ha subito una svalutazione di 1.000,00 euro, senza modifica della vita utile.

Ai fini IRAP, il costo fiscalmente riconosciuto al 31.12.2015 (pari a 7.000,00 + 1.000,00 = 8.000,00 euro) viene ripartito per la sua vita utile residua (8 anni), ottenendo quote di ammortamento deducibili pari a

8.000,00/8 = 1.000,00 euro all'anno (delle quali, 875,00 imputate a Conto economico e 125,00 dedotte tramite variazione in diminuzione in sede di dichiarazione IRAP).

Ai fini IRES, il maggior ammortamento di 125,00 euro in ogni esercizio è dedotto ai sensi dell'[art. 109](#) co. 4 lett. a) del TUIR, in base al presupposto che l'onere sia transitato, a titolo di svalutazione, nel Conto economico in un esercizio precedente.

#### ***Disallineamenti emergenti nell'anno di entrata in funzione del bene***

Ad avviso della risposta [761/2021](#), lo stesso principio è applicabile anche ai disallineamenti tra valori civilistici e valori fiscali che emergono nell'anno di entrata in funzione del cespite (per effetto della disposizione di cui all'[art. 102](#) co. 2 del TUIR), in caso di variazione della vita utile dei beni.

Per maggiore chiarezza, viene riportato l'esempio di biancheria con costo storico pari a 1.000,00, con utilizzo a partire da gennaio 2018, coefficiente di ammortamento civilistico del 40% (vita utile 30 mesi) fino al 31.12.2018 (con ammortamento contabile nel 2018 pari a 400,00) e del 25% (vita utile 48 mesi) dal 2019 (con ammortamento contabile pari a 200,00 dal 2019 al 2021).

In tale esemplificazione, il disallineamento di 200,00 che emerge nel 2018, oggetto di apposita variazione in aumento in dichiarazione, deve essere riassorbito, attraverso una variazione in diminuzione, già nel 2019. In tale ipotesi, il rispetto del requisito della previa imputazione del costo a Conto economico è garantito dall'eccedenza dell'ammortamento contabile del 2018 rispetto a quello dedotto nel medesimo 2018.

Non è necessario, invece, aspettare il termine del periodo di ammortamento civilistico (nella specie, 2021).

#### ***Soggetti in derivazione rafforzata***

La risposta [761/2021](#) conferma che i suddetti chiarimenti rimangono fermi anche per i soggetti che applicano il principio di derivazione rafforzata.

---

art. 102 co. 2 DPR 22.12.1986 n. 917

Risposta interpello Agenzia Entrate 3.11.2021 n. 761

*Il Quotidiano del Commercialista del 4.11.2021 - "Disallineamento nell'anno di entrata in funzione del cespite deducibile quando c'è "capienza" - Latorraca*

---

## **ACCERTAMENTO**

[Diritto d'interpello - Ruling internazionale - Accordi preventivi per le imprese con attività internazionale - Accordi bilaterali e multilaterali dietro pagamento di una fee - Modalità di determinazione e versamento \(prov. Agenzia delle Entrate 2.11.2021 n. 297428\)](#)

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 2.11.2021 n. 297428 definisce le modalità di determinazione e di pagamento della commissione per l'accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali di cui all'[art. 31-ter](#) del DPR 600/73.

#### ***Oggetto dell'accordo preventivo***

Ai sensi dell'[art. 31-ter](#) del DPR 600/73, le imprese con "attività internazionale" possono stipulare un accordo preventivo con l'Amministrazione finanziaria avente ad oggetto:

- la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore dei prezzi di trasferimento ([art. 110](#) co. 7 del TUIR);
- la preventiva definizione in contraddittorio dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza all'estero o in Italia ([art. 166](#) e [166-bis](#) del TUIR);
- l'applicazione a un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione estera di un'impresa o ente residente o alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente;
- la valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, alla luce dei criteri previsti dall'[art. 162](#) del TUIR e delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia;
- l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'erogazione o la percezione di dividendi, interessi e *royalties* e altri componenti reddituali a o da soggetti non residenti.

#### ***Modalità di presentazione dell'istanza***

Il provvedimento precisa che le imprese con attività internazionale presentano, ai suddetti fini, un'istanza, in carta libera, all'Ufficio Risoluzione e prevenzione controversie internazionali dell'Agenzia delle Entrate

mediante invio:

- a mezzo PEC all'indirizzo: [dc.acc accordi@pec.agenziaentrate.it](mailto:dc.acc accordi@pec.agenziaentrate.it);
- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, tramite consegna diretta all'Ufficio, che ne rilascia ricevuta all'atto della presentazione (in tali casi, copia dell'istanza e della relativa documentazione sono prodotte anche in formato elettronico o, in alternativa, inviate al seguente indirizzo: [dc.gci.controversieinternazionali@agenziaentrate.it](mailto:dc.gci.controversieinternazionali@agenziaentrate.it)).

#### **Importo della commissione**

Nel caso di accordi preventivi bilaterali e multilaterali, è previsto il pagamento di una fee, stabilita in funzione del fatturato della società istante, pari a:

- 10.000,00 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia inferiore a 100 milioni di euro;
- 30.000,00 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro;
- 50.000,00 euro nel caso in cui il fatturato complessivo del gruppo cui appartiene il contribuente istante sia superiore a 750 milioni di euro.

Per la determinazione del fatturato complessivo del gruppo occorre fare riferimento al bilancio consolidato disponibile alla data di presentazione dell'istanza.

#### **Modalità di versamento della fee**

In merito alle modalità di versamento della commissione, il provvedimento stabilisce che la stessa è versata dall'impresa prima della presentazione dell'istanza e copia del versamento va allegata all'istanza.

Il versamento avviene mediante modello F23 e, in caso di inammissibilità dell'istanza, la commissione è restituita all'impresa con attività internazionale.

#### **Riduzione delle commissioni in caso di rinnovo**

Le suddette commissioni sono ridotte alla metà nel caso di richiesta di rinnovo dell'accordo bilaterale e multilaterale.

#### **Presentazione di più istanze di accordo**

In caso di presentazione di più istanze di accordo preventivo bilaterale o di un'istanza di accordo preventivo multilaterale aventi a oggetto le medesime operazioni con Stati diversi, l'impresa con attività internazionale istante versa la commissione per ciascuna istanza bilaterale o per ciascuno Stato estero controparte dell'istanza multilaterale.

---

art. 31 ter DPR 29.9.1973 n. 600

Provvedimento Agenzia Entrate 2.11.2021 n. 297428

*Il Quotidiano del Commercialista del 4.11.2021 - "Accordi preventivi con versamento della fee prima dell'invio dell'istanza" - Corso*

*Il Sole - 24 Ore del 4.11.2021, p. 34 - "Ruling internazionali, commissione per ogni istanza d'accordo bilaterale" - Germani A.*

*Italia Oggi del 4.11.2021, p. 40 - "Patti fiscali a peso d'oro" - D'Amico G.*

*Guide Eutekne - Accertamento e sanzioni - "Ruling internazionale" - Valente G.*

---

## **IMPOSTE INDIRETTE**

**IVA - Obblighi dei contribuenti - Comunicazione delle operazioni transfrontaliere - Novità in tema di esterometro, fattura elettronica e contrasto all'utilizzo del falso plafond per esportazioni (provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2021 n. 293384, 3.11.2021 n. 298662 e 28.10.2021 n. 293390)**

Sono stati emanati dall'Agenzia delle Entrate alcuni provvedimenti che hanno introdotto significative novità in tema di "esterometro" e fatturazione elettronica; sono state, inoltre, definite le modalità operative per il rafforzamento del contrasto alle frodi IVA realizzate con l'utilizzo del falso *plafond* per le esportazioni.

#### **Modifica delle specifiche tecniche per l'adeguamento al nuovo "esterometro"**

Per quanto concerne la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, con il provvedimento

28.10.2021 n. 293384, sono state aggiornate le regole tecniche per la trasmissione dei dati, al fine di adeguarle alle disposizioni di cui al novellato [art. 1](#) co. 3-bis del DLgs. 127/2015.

In particolare, viene previsto che:

- i dati relativi alle operazioni effettuate, a decorrere dall'1.1.2022, verso soggetti non stabiliti in Italia siano comunicati, entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, trasmettendo al Sdl un file XML con codice destinatario "XXXXXXX";
- i dati relativi alle operazioni ricevute, a decorrere dall'1.1.2022, da soggetti non stabiliti in Italia siano comunicati trasmettendo al Sdl i file XML contraddistinti, a seconda dei casi, dai codici <TipoDocumento> TD17, TD18 o TD19, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della fattura che documenta l'operazione o a quello di effettuazione della stessa.

La comunicazione resta facoltativa con riguardo alle operazioni per le quali sia stata emessa o ricevuta fattura elettronica e per quelle per cui è stata emessa una bolletta doganale.

Per quanto concerne le operazioni passive, il nuovo allegato "A" al provv. Agenzia delle Entrate 89757/2018 prevede che il campo "CodiceDestinatario" contenuto nei file XML contraddistinti dai codici TD17, TD18 e TD19, possa essere valorizzato:

- con un codice riferito a un canale "web service" o "SFTP" accreditato presso il Sdl;
- con il codice "0000000", qualora sia indicato un indirizzo PEC nel campo "PECDestinatario";
- con il codice "0000000", senza compilazione del campo "PECDestinatario", laddove il canale di ricezione sia stato registrato dal cessionario/committente.

Nonostante le evidenti analogie, l'esterometro costituisce, in ogni caso, un adempimento differente rispetto alla fatturazione elettronica. La distinzione ha valenza soprattutto con riferimento ai profili sanzionatori.

Ad esempio, nell'assunto che l'esterometro non sia obbligatoriamente sostituito dalla fatturazione elettronica, sarebbe ancora possibile considerare ammissibile, dal 2022, l'integrazione cartacea ("tradizionale") della fattura di acquisto ricevuta da operatore estero, e la successiva comunicazione della stessa in formato XML mediante Sdl. In caso di tardiva trasmissione si renderebbe, quindi, applicabile esclusivamente la sanzione di cui all'[art. 11](#) co. 2-quater del DLgs. 471/97, qualora l'integrazione dell'imposta fosse avvenuta nei termini.

#### ***Riapertura dei termini per l'adesione al servizio di consultazione delle e-fatture***

Per quanto concerne, invece, la fatturazione elettronica, si segnala che, con il provvedimento 3.11.2021 n. [298662](#), l'Agenzia delle Entrate ha stabilito la riapertura dei termini per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici, che consentirà a soggetti passivi IVA e consumatori finali di potere ancora accedere alle fatture transitate via Sdl a decorrere dall'1.1.2019. La manifestazione di tale adesione potrà essere effettuata sino al 31.12.2021.

Le motivazioni della decisione conseguono alle richieste degli operatori che "*non hanno colto la differenza*" tra l'adesione al servizio di conservazione delle fatture elettroniche "*e quella prevista invece per il servizio di consultazione, nell'errato convincimento che l'adesione già prestata per il primo servizio*" comportasse automaticamente anche la possibilità di fruire del secondo. Inoltre, la precedente scadenza del 30.9.2021 coincideva "*con numerosi altri adempimenti fiscali, anche legati alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalle norme a favore degli operatori colpiti dagli effetti negativi della pandemia*".

Va, infine, sottolineato come il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro avessero segnalato all'Amministrazione finanziaria che "*l'indisponibilità delle fatture pregresse rende più gravosi gli adempimenti da parte dei contribuenti e dei professionisti che li assistono, che devono eventualmente reperire i duplicati delle fatture presso i soggetti emittenti*".

#### ***Contrasto alle frodi IVA realizzate con l'utilizzo di falso plafond per le esportazioni - Modalità operative***

L'[art. 1](#) co. 1079-1083 della L. 178/2020 ha previsto il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi IVA realizzate con l'utilizzo di falso *plafond* per le esportazioni.

In attuazione di tale presidio antifrode, il provv. Agenzia delle Entrate 28.10.2021 n. [293390](#) ha definito:

- i criteri e le modalità di effettuazione delle attività di analisi di rischio e di controllo degli esportatori abituali;
- le procedure di invalidazione delle dichiarazioni d'intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- le modalità di emissione delle fatture elettroniche, relative a operazioni non imponibili IVA ai sensi dell'[art. 8](#) co. 1 lett. c) del DPR 633/72, trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (Sdl).

Le disposizioni del citato provvedimento hanno effetto a decorrere dall'1.1.2022.

Come anticipato, sono previste specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo per i soggetti che intendono avvalersi del *plafond* per acquistare beni e servizi in regime di non imponibilità IVA e che trasmettono telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni d'intento.

In caso di esito irregolare delle predette attività di analisi e di controllo:

- le dichiarazioni d'intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione delle stesse;
- al soggetto passivo è inibita la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

In entrambi i casi, il soggetto passivo può presentare all'Ufficio competente la documentazione utile a dimostrare il possesso dello *status* di esportatore abituale.

Ai fini dell'emissione della fattura elettronica per operazioni non imponibili IVA ex [art. 8](#) co. 1 lett. c) del DPR 633/72, da trasmettere al SdI, nei confronti di un esportatore abituale, occorre utilizzare esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria allegato al provv. Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. [89757](#), riportando:

- nel campo 2.2.1.14 "Natura", il codice specifico N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento";
- nei singoli campi del blocco 2.2.1.16 "AltriDatiGestionali" (per ogni dichiarazione d'intento), la dicitura "INTENTO", il protocollo di ricezione della lettera d'intento e il suo progressivo, nonché la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

---

Provvedimento Agenzia Entrate 28.10.2021 n. 293384

*Il Quotidiano del Commercialista del 30.10.2021 - "Comunicazione dati dell'esterometro con nuove regole dal 2022 e qualche dubbio" - Bilancini - La Grutta*

*Il Sole - 24 Ore del 30.10.2021, p. 28 - "E-fattura, parte il restyling per estero e lettere d'intento" - Mastromatteo - Santacroce*

*Il Quotidiano del Commercialista del 15.3.2021 - "Esterometro "ridimensionato" dal 2022" - Bilancini - Greco*

*Il Quotidiano del Commercialista del 30.10.2021 - "Data di registrazione determinante nel nuovo esterometro" - Greco - La Grutta*

*Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Comunicazione delle operazioni transfrontaliere" - Greco E.*

## Lavoro

### LAVORO SUBORDINATO

[Luogo di lavoro - Comunicazione preventiva di distacco transnazionale - Trasmissione telematica \(nota Min. Lavoro 29.10.2021 n. 1659\)](#)

Con la nota 29.10.2021 n. [1659](#), il Ministero del Lavoro e l'Ispettorato nazionale del lavoro hanno fornito ulteriori chiarimenti in merito alle nuove comunicazioni preventive per i distacchi a catena e per quelli di lunga durata, il cui obbligo va assolto, a decorrere dal 2.11.2021, utilizzando il nuovo modello di comunicazione "UNI\_Distacco\_UE", introdotto dall'[art. 3](#) del DM 6.8.2021 n. 170.

#### *Tempistiche di presentazione del modello di comunicazione*

Il modello "UNI\_Distacco\_UE" in questione è disponibile per i prestatori di servizi sul sito del Ministero del Lavoro all'indirizzo [servizi.lavoro.gov.it](#), e periodicamente aggiornato con decreto direttoriale.

Operativamente, così come esplicitato all'[art. 3](#) del DM 170/2021, il prestatore di servizi invia una comunicazione con il modello "UNI\_Distacco\_UE" entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del periodo di distacco.

Tale comunicazione può essere annullata entro le ore 24 del giorno di inizio del periodo di distacco.

Inoltre, ogni variazione successiva alla predetta comunicazione deve essere trasmessa entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo, sempre con il modello "UNI\_distacco\_UE".

La variazione della data di inizio del distacco deve essere comunicata entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del distacco.

#### *Distacchi interessati dalla nuova disciplina*

Un primo chiarimento di rilievo viene formulato in relazione alle fattispecie soggette al nuovo obbligo, che non riguarda unicamente i distacchi di lunga durata avviati *ex novo*, bensì anche quelli iniziati dopo il 30.7.2020 ma risultati in essere alla data di entrata in vigore del [DM 170/2021](#) (10.8.2021), le cui regole, come detto, decorrono dal 2.11.2021. In tali casi, spiega il Ministero, la comunicazione andrà effettuata entro 30 giorni.

Per definire la natura di lunga durata del distacco si dovrà tenere conto anche di eventuali sostituzioni

intervenute dal 30.7.2020 in poi.

Restano esclusi, invece, tutti i distacchi che si sono conclusi alla data di entrata in vigore del [DM 170/2021](#).

#### **Ulteriori informazioni in caso di distacco di lunga durata o a "catena"**

A seguito di quanto disposto dal decreto, ai dati già previsti per la comunicazione preventiva di distacco si sono aggiunte ulteriori informazioni, quali:

- la tipologia del servizio oggetto della prestazione di servizi;
- le generalità dei lavoratori inviati in sostituzione e durata della sostituzione;
- i dati identificativi del soggetto utilizzatore, nel caso di distacco a catena;
- la durata del distacco, con precisazione della data di inizio e data di fine, con eventuale evidenziazione della notifica di lunga durata (superiore a 12 mesi ma inferiore a 18 mesi) o di eccedenza di lunga durata (superiore ai 18 mesi).

Tra le ulteriori regole di compilazione del modello, l'INL sottolinea la specifica novità relativa alla tipologia di servizio, oggetto di distacco transnazionale, ricordando che solo nell'ipotesi di somministrazione vanno indicate le ulteriori informazioni, previste per il c.d. distacco a catena.

In questi casi, infatti, oltre ai dati identificativi del prestatore di servizi (Agenzia di somministrazione), contraddistinto dal proprio codice univoco dell'azienda, attribuito dallo Stato di appartenenza a fini fiscali, previdenziali o simili, dovranno essere comunicati anche gli elementi afferenti all'utilizzatore, il quale, a sua volta, nell'ambito del distacco a catena, procederà a distaccare in Italia il lavoratore, in ragione di un rapporto commerciale differente dalla somministrazione.

Con un'unica comunicazione sarà possibile inserire i dati di più lavoratori, tenendo presente che la durata del distacco, nel suo complesso, terrà conto di ciascun periodo temporale di distacco del singolo lavoratore, oggetto di comunicazione, ove questi non coincidano tra loro.

Inoltre, ove la durata complessiva superi i 12 mesi, automaticamente il sistema considererà il distacco come di lunga durata (allo stesso modo, precisa la nota congiunta, qualora la durata ecceda i 18 mesi, il sistema evidenzierà che si tratta di un distacco che eccede i termini della "lunga durata"), richiedendo una specifica motivazione.

Sempre con riferimento ai lavoratori, potranno essere comunicati più luoghi di svolgimento del distacco e, inoltre, nella relativa sezione, in caso di sostituzioni, potranno essere comunicati i dati identificativi dei lavoratori sostituiti. Tuttavia, in tale caso il distacco non potrà avere una durata superiore a quella originariamente prevista per il distacco del lavoratore sostituito.

Il Ministero e l'INL ricordano, poi, che gli elementi ritenuti essenziali nelle comunicazioni risultano essere sostanzialmente riconducibili a tre macro aree, relative:

- al prestatore di servizi (il codice identificativo e lo Stato di stabilimento);
- al soggetto distaccatario (codice fiscale azienda);
- al lavoratore distaccato (codice identificativo, Stato di nascita e cittadinanza).

Viene, infine, ribadito il principio secondo il quale la notifica di lunga durata del distacco viene attribuita automaticamente dal sistema ogni qual volta, in fase di comunicazione preventiva ovvero a seguito di proroga di un distacco originariamente di durata inferiore, sia superata la soglia temporale dei 12 mesi.

In caso di proroga occorrerà una comunicazione di variazione da effettuarsi entro 5 giorni dall'evento ([art. 10](#) del DLgs. 136/2016).

#### **Regime sanzionatorio**

Un ultimo aspetto riguarda il regime sanzionatorio. Secondo quanto indicato nella nota in commento, restano ferme le sanzioni amministrative previste dall'[art. 12](#) co. 1 del DLgs. 136/2016 per il mancato rispetto, da parte del prestatore di servizi, degli obblighi di comunicazione il cui importo da 100,00 a 500,00 euro è stato aumentato del 20% ai sensi dell'art. 1 co. 445 lett. d) n. 1 della L. [145/2018](#) risultando, quindi, pari ad una somma da 180t,00 a 600,00 euro per ciascuna violazione e per ogni lavoratore interessato.

Resta, altresì, immutato il limite complessivo fissato in 150.000,00 euro, ai sensi dell'[art. 32](#) co. 1 lett. d) della L. 234/2012 per tali sanzioni, cui risulta applicabile l'istituto della diffida obbligatoria di cui all'[art. 13](#) del DLgs. 124/2004.

---

art. 2 DM 6.8.2021 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 170art.

3 DM 6.8.2021 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 170

Nota Min. Lavoro e politiche sociali - Ispettorato nazionale del Lavoro 29.10.2021 n. 1659

*Il Quotidiano del Commercialista del 4.11.2021 - "Nel distacco a catena va identificato anche l'utilizzatore dei somministrati" - Pagano*

*Guide Eutekne - Lavoro - "Distacco del personale" - Costa A.*

# Leggi in evidenza

## DIRITTO SOCIETARIO

DM MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 11.6.2021

### DIRITTO SOCIETARIO

**SOCIETÀ COOPERATIVE - DLGS. 17.1.2003 N. 6 - CONTROLLI - Società cooperative, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso - Contributo biennale di vigilanza 2021-2022 - Determinazione degli importi, delle modalità e dei termini di versamento**

In attuazione dell'art. 8 del DLgs. del Capo provvisorio dello Stato 14.12.47 n. 1577 (c.d. "legge Basevi"), dell'art. 15 della L. 31.1.92 n. 59 e dell'art. 23 del DL 18.10.2012 n. 179 conv. L. 17.12.2012 n. 221, il presente DM determina l'ammontare del contributo per il biennio 2021-2022 dovuto dalle società cooperative e loro consorzi, dalle banche di credito cooperativo e dalle società di mutuo soccorso, a copertura delle spese per lo svolgimento dell'attività di "revisione cooperativa" ai sensi del DLgs. 2.8.2002 n. 220, del DM 22.12.2005 e del DM 30.10.2014.

Le modalità di riscossione e di accertamento del contributo restano quelle stabilite dal DM 18.12.2006.

#### *Importo del contributo dovuto dalle società cooperative*

In relazione alle società cooperative, il contributo di revisione per il biennio 2021-2022 è dovuto nella misura di:

- 280,00 euro, qualora la società cooperativa sia costituita da un numero di soci fino a 100, abbia un capitale sottoscritto fino a 5.160,00 euro e realizzi un fatturato fino a 75.000,00 euro;
- 680,00 euro, qualora la società cooperativa sia composta da un numero di soci compreso tra 101 e 500, abbia un capitale sottoscritto compreso tra 5.160,01 e 40.000,00 euro ed un fatturato compreso tra 75.000,01 e 300.000,00 euro;
- 1.350,00 euro, nell'ipotesi in cui la società cooperativa abbia più di 500 soci, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 euro ed un fatturato compreso tra 300.000,01 e 1.000.000,00 di euro;
- 1.730,00 euro, nell'ipotesi in cui la società cooperativa abbia più di 500 soci, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 euro ed un fatturato compreso tra 1.000.000,01 e 2.000.000,00 di euro;
- 2.380,00 euro, nell'ipotesi in cui la società cooperativa abbia più di 500 soci, un capitale sottoscritto superiore a 40.000,00 euro ed un fatturato superiore a 2.000.000,00 di euro.

#### *Maggiorazioni del contributo*

I suddetti importi del contributo sono aumentati del:

- 50%, per le società cooperative assoggettabili a revisione annuale, ai sensi dell'art. 15 della L. 31.1.92 n. 59;
- 30%, per le cooperative sociali di cui alla L. 8.11.91 n. 381.

#### *Cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi*

Per gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi:

- il predetto aumento del 50% si applica se non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dal suddetto art. 15 della L. 31.1.92 n. 59, nel caso in cui le stesse abbiano già realizzato o avviato un programma edilizio;
- il contributo dovuto (compresa l'eventuale maggiorazione del 50%) è ulteriormente maggiorato del 10%.

#### *Importo del contributo dovuto dalle banche di credito cooperativo*

In relazione alle banche di credito cooperativo, il contributo di revisione per il biennio 2021-2022 è dovuto nella misura di:

- 1.980,00 euro, qualora la banca di credito cooperativo sia costituita da un numero di soci fino a 980 e abbia un totale attivo fino a 124.000.000,00 di euro;
- 3.745,00 euro, qualora la banca di credito cooperativo sia costituita da un numero di soci compreso tra 981 e 1.680 e abbia un totale attivo compreso tra 124.000.000,01 e 290.000.000,00 di euro;
- 6.660,00 euro, qualora la banca di credito cooperativo sia costituita da un numero di soci superiore a 1.680 e abbia un totale attivo superiore a 290.000.000,00 di euro.

#### ***Importo del contributo dovuto dalle società di mutuo soccorso***

In relazione alle società di mutuo soccorso, il contributo di revisione per il biennio 2021-2022 è dovuto nella misura di:

- 280,00 euro, qualora la società di mutuo soccorso sia costituita da un numero di soci fino a 1.000 e abbia un totale di contributi mutualistici fino a 100.000,00 euro;
- 560,00 euro, qualora la società di mutuo soccorso sia costituita da un numero di soci compreso tra 1.001 e 10.000 e abbia un totale di contributi mutualistici compreso tra 100.001,00 e 500.000,00 euro;
- 840,00 euro, qualora la società di mutuo soccorso sia costituita da un numero di soci superiore a 10.000 e abbia un totale di contributi mutualistici superiore a 500.000,00 euro.

#### ***Calcolo del contributo dovuto***

La collocazione in una delle suddette fasce richiede il possesso contestuale, da parte della società cooperativa, della banca di credito cooperativo o della società di mutuo soccorso, di tutti i parametri ivi previsti.

L'ente cooperativo che superi anche uno solo dei parametri previsti è tenuto al pagamento del contributo fissato per la fascia nella quale è presente il parametro più alto.

L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati dal bilancio al 31.12.2020, ovvero dal bilancio chiuso nel corso del medesimo esercizio 2020.

#### ***Enti cooperativi che hanno deliberato lo scioglimento***

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso che deliberano il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2021-2022 sono tenute al pagamento del contributo minimo, ferma restando l'applicazione delle previste maggiorazioni.

#### ***Enti cooperativi esonerati dal pagamento***

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso iscritte nel Registro delle imprese successivamente al 31.12.2021 sono esonerate dal pagamento del contributo.

#### ***Termini per il pagamento***

Il contributo deve essere versato:

- entro il 16.11.2021 (90 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U. del presente DM, ai sensi dell'art. 2 del citato DM 18.12.2006);
- per gli enti cooperativi di nuova costituzione, entro 90 giorni dalla data di iscrizione nel Registro delle imprese; in tal caso, la fascia contributiva è determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel Registro delle imprese.

#### ***Modalità di pagamento***

I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate, mediante versamento con il modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:

- "3010", in relazione al contributo biennale, alle eventuali maggiorazioni (escluso il 10% dovuto dalle cooperative edilizie) e agli interessi per ritardato pagamento;
- "3011", in relazione alla maggiorazione del 10% dovuta dalle cooperative edilizie e agli interessi per ritardato pagamento;
- "3014", in relazione alle sanzioni.

Le società cooperative, le banche di credito cooperativo e le società di mutuo soccorso non aderenti ad Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo possono utilizzare per il pagamento il modello F24 precompilato, disponibile collegandosi e registrandosi al Portale delle Cooperative, all'indirizzo Internet <https://cooperative.mise.gov.it>.

I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovuti dagli enti cooperativi associati, sono riscossi con le modalità stabilite dalle Associazioni stesse.

Qualora l'adesione ad una Associazione nazionale di rappresentanza avvenga:

- prima del termine stabilito per il versamento del contributo, il versamento deve essere effettuato all'Associazione;

- successivamente al suddetto termine di versamento, il contributo deve essere versato al Ministero dello sviluppo economico.

## Scadenze della settimana

### 08 novembre 2021, Lunedì

#### Imposte dirette

Esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico in centri storici turistici di Comuni con santuari religiosi - Presentazione all'Agenzia delle Entrate dell'istanza per l'apposito contributo a fondo perduto

Persone fisiche maggiorenni - Termine iniziale per prenotare i servizi termali presso uno stabilimento registrato presso l'apposita piattaforma gestita da Invitalia, per beneficiare di uno sconto sul prezzo (c.d. "bonus terme")

### 10 novembre 2021, Mercoledì

Venditori al dettaglio di libri - Presentazione al MIC, in via telematica, entro le ore 12.00, della richiesta per l'apposito credito d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno precedente

#### IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

CAF-dipendenti e professionisti abilitati - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei modelli 730/2021 integrativi e dei modelli 730-4 integrativi

CAF-dipendenti e professionisti abilitati che prestano assistenza fiscale - Consegna al contribuente della copia del modello 730/2021 integrativo elaborato

### 11 novembre 2021, Giovedì

#### INAIL

Imprese ed ETS - Termine, dalle ore 11.00 alle ore 11.20, per inviare in via telematica le domande di contributo per la realizzazione di progetti di investimento per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

# Altre scadenze

**15 novembre 2021, Lunedì**

## Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni sulle movimentazioni di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000,00 euro, eseguite nel secondo mese precedente

## Canone RAI

Pensionati con reddito di pensione fino a 18.000,00 euro - Presentazione all'ente pensionistico della richiesta di effettuare il pagamento rateizzato, mediante trattenuta sulla pensione, del canone dovuto per l'anno successivo

## Imposte dirette

Imprese che svolgono spettacoli dal vivo con riduzione del fatturato 2020 almeno del 20% rispetto al 2019 - Invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione delle spese del 2020 ammissibili al credito d'imposta

## IRES

Società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari - Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.7.2020 delle partecipazioni non quotate, con gli interessi del 3% annuo

Società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari - Versamento dell'intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2021 dei terreni

Società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari - Versamento intero ammontare, ovvero prima di tre rate annuali, dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2021 delle partecipazioni non quotate

Società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari - Versamento seconda delle tre rate annuali di pari importo dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.7.2020 dei terreni, con gli interessi del 3% annuo

## IRES, IRAP e IVA

Associazioni sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro e pro-loco in regime L. 398/91 - Annotazione nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati" dei proventi commerciali conseguiti nel mese precedente

Enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito ex art. 145 del TUIR - Annotazione delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri IVA o nel prospetto riepilogativo dei contribuenti "supersemplificati"

## IRPEF e IRES

Ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, ecc. - Termine per redigere e asseverare la perizia di stima del valore dei terreni agricoli ed edificabili all'1.1.2021

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali - Versamento della seconda rata dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.7.2020 delle partecipazioni non quotate, con gli interessi del 3% annuo

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali - Versamento dell'intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali di pari importo, dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2021 dei terreni

Persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali - Versamento seconda delle tre rate annuali di pari

importo dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.7.2020 dei terreni, con gli interessi del 3% annuo

Persone fisiche, società semplici, enti non commerciali - Versamento intero ammontare, ovvero della prima di tre rate annuali, dell'imposta sostitutiva dell'11% sul valore di perizia all'1.1.2021 delle partecipazioni non quotate

Soggetti iscritti all'albo dottori commercialisti ed esperti contabili, nell'elenco dei revisori contabili o alle CCIAA - Termine per redigere e asseverare la perizia di stima del valore all'1.1.2021 delle partecipazioni non quotate

## **IVA**

Soggetti con partita IVA - Annotazione delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese

Soggetti con partita IVA - Annotazione riepilogativa, sul registro dei corrispettivi, degli scontrini o ricevute fiscali emesse nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Registrazione del documento riepilogativo delle fatture emesse nel mese precedente, di importo inferiore a 300,00 euro

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse in relazione alle operazioni effettuate nel mese precedente, nell'ordine della loro numerazione

Soggetti con partita IVA - Registrazione delle fatture emesse nel mese precedente relative a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente

Soggetti con partita IVA - Termine per emettere le fatture relative a determinate cessioni di beni o prestazioni di servizi, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture integrative in relazione alle fatture registrate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno effettuato acquisti intracomunitari - Emissione autofatture relative alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

**16 novembre 2021, Martedì**

## **Addizionale comunale IRPEF**

Sostituti d'imposta - Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

## **Addizionale del 10%**

Soggetti del settore finanziario - Versamento relativo ai compensi corrisposti nel mese precedente a dirigenti e amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione

## **Addizionale regionale IRPEF**

Sostituti d'imposta - Versamento della rata relativa ai conguagli di fine anno dei redditi di lavoro dipendente e assimilati

Sostituti d'imposta - Versamento relativo ai conguagli effettuati nel mese precedente per cessazione dei rapporti di lavoro dipendente e assimilati

## **Cedolare secca o IRPEF**

Intermediari immobiliari che intervengono nel pagamento dei corrispettivi - Versamento ritenute del 21% operate nel mese precedente sui corrispettivi lordi dei contratti di locazione breve, stipulati dall'1.6.2017

## **Contributi ENPALS**

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per i lavoratori dello spettacolo e gli sportivi professionisti

### **Contributi INPS**

Imprenditori agricoli professionali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Versamento della terza rata dei contributi dovuti per l'anno 2021

### **Contributi INPS artigiani e commercianti**

Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS - Versamento rata dei contributi previdenziali "fissi" relativi al trimestre luglio-settembre

### **Contributi INPS lavoratori dipendenti**

Datori di lavoro - Versamento dei contributi relativi al mese precedente

### **Contributo biennale di revisione**

Società cooperative, banche di credito cooperativo e società di mutuo soccorso - Versamento del contributo per lo svolgimento dell'attività di "revisione cooperativa" dovuto per il biennio 2021-2022

### **Contributo INPS ex L. 335/95**

Associanti che nel mese precedente hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi nel mese precedente - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente borse di studio o assegni per attività di ricerca, ovvero assegni per attività di tutoraggio - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato nel mese precedente compensi a spedizionieri doganali - Versamento del contributo

Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

Soggetti che nel mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori occasionali, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro - Versamento del contributo

### **Imposta sostitutiva IRPEF e relative addizionali del 10%**

Datori di lavoro privati - Versamento dell'imposta sostitutiva applicata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione a incrementi di produttività del lavoro o a partecipazione agli utili

### **Imposta sostitutiva sui capital gain**

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento dell'imposta applicata nel secondo mese precedente, in regime di "risparmio amministrato"

### **Imposta sostitutiva sui redditi di capitale e sui capital gain**

Banche, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Versamento in regime di "risparmio gestito", in caso di revoca del mandato di gestione nel secondo mese precedente

### **Imposta sugli intrattenimenti**

Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo - Versamento dell'imposta relativa alle attività svolte nel mese precedente

### **Imposta sugli intrattenimenti ed IVA**

Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento - Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfettari medi annui per gli apparecchi installati a ottobre

### **Imposta sulle assicurazioni**

Assicuratori - Versamento dell'acconto dell'imposta sulle assicurazioni per l'anno successivo, pari al 100% dell'imposta dovuta per l'anno precedente, al netto di quella relativa alle assicurazioni RC auto

### **IRES, IRAP, addizionali e imposte sostitutive**

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 agosto - Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 settembre - Versamento della terza rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

## **IRPEF**

Condominio - Versamento delle ritenute alla fonte operate sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, salvo differimento se l'ammontare cumulativo non è di almeno 500,00 euro

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui compensi per avviamento commerciale e sui contributi pubblici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui premi e sulle vincite

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro autonomo e sui redditi diversi ex art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sui redditi di lavoro dipendente

## **IRPEF e IRES**

Banche e Poste - Versamento delle ritenute operate nel mese precedente sui bonifici di pagamento delle spese detraibili di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici

Sostituti d'imposta - Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sulle provvigioni

## **IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, contributi INPS**

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 30 giugno - Versamento della sesta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

## **IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA indici affidabilità fiscale, contributi INPS**

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata nel mese di luglio - Versamento della quinta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

## **IRPEF, IRES, relative addizionali, IRAP, imposte sostitutive e patrimoniali, IVA, contributi INPS**

Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 15 settembre - Versamento della quarta rata degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi

## **IVA**

Corrieri espressi e altri operatori economici - Validazione della dichiarazione precompilata dall'ADM per il mese precedente relativa alle importazioni di beni in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Persone fisiche fino a 30.000,00 euro di volume d'affari che rimangono nel regime dei c.d. "contribuenti minimi" - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni di acquisto di cui risultino debitori d'imposta, effettuate nel mese precedente

Persone fisiche rientranti nel regime fiscale forfettario - Versamento dell'IVA relativa alle operazioni per le quali risultino debitori dell'imposta, effettuate nel mese precedente

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 15 settembre - Versamento della quarta rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 16 marzo - Versamento della nona rata del saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione per l'anno precedente, con applicazione dei previsti interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 giugno - Versamento della sesta rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo IVA entro il 30 luglio - Versamento della quinta rata del saldo IVA dovuto per l'anno precedente, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi

Soggetti con partita IVA in regime mensile - Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito

Soggetti con partita IVA in regime mensile che affidano la tenuta della contabilità a terzi con comunicazione all'Ufficio delle Entrate - Liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente, facendo riferimento al secondo mese precedente

Soggetti con partita IVA in regime trimestrale per opzione - Liquidazione trimestre luglio-settembre e versamento IVA a debito con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi

Soggetti in regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Liquidazione e versamento IVA a debito del trimestre luglio-settembre, senza maggiorazione di interessi

### Premi INAIL

Datori di lavoro e committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - Termine per versare, con i previsti interessi, la quarta e ultima rata dei premi dovuti a saldo per il 2020 e in acconto per il 2021

### Tobin tax

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento per le operazioni su strumenti finanziari derivati e ad alta frequenza, effettuate nel mese precedente

Banche, altri intermediari finanziari e notai che intervengono nelle operazioni, ovvero contribuente in loro assenza - Versamento relativo ai trasferimenti e alle operazioni ad alta frequenza, effettuati nel mese precedente

## 17 novembre 2021, Mercoledì

### IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di settembre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

### IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di settembre, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

## 18 novembre 2021, Giovedì

### IRES, relative addizionali, IRAP e imposte sostitutive

Soggetti IRES "solari" - Regolarizzazione versamenti dei modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza senza lo 0,4% era il 20.8.2021, con sanzione ridotta dell'1,67% e interessi legali

### IRPEF

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione versamento ritenute del mese di luglio, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

### IVA

Soggetti con partita IVA - Regime mensile - Regolarizzazione versamento del mese di luglio, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime opzionale trimestrale - Regolarizzazione versamento del trimestre aprile-giugno, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

Soggetti con partita IVA - Regime trimestrale per "natura" (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori) - Regolarizzazione versamento del trimestre aprile-giugno, con la sanzione ridotta dell'1,67% e gli interessi legali

**20 novembre 2021, Sabato \***

### Contributi ENASARCO

Committenti di agenti e rappresentanti - Versamento in via telematica dei contributi dovuti sulle provvigioni relative al trimestre luglio-settembre

### Contributo CONAI

Produttori e importatori - Liquidazione del contributo dovuto e invio telematico delle dichiarazioni al CONAI per il mese precedente

### Imposte dirette

Imprese editrici di quotidiani e periodici - Termine presentazione telematica al Dipartimento informazione ed editoria delle domande per il credito d'imposta sulle spese sostenute nel 2020 per l'acquisizione di servizi digitali

Società di capitali, enti commerciali, imprenditori individuali, snc e sas in contabilità ordinaria - Termine iniziale per presentare all'Agenzia delle Entrate l'apposita comunicazione per il riconoscimento della "super-ACE"

*\* **Avvertenza:** L'art. 7 co. 2 lett. I) del DL 70/2011 (conv. L. 106/2011) ha stabilito che "gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo".*